**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**DATO ATTO** l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTI:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità “ prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la* *finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica* *utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di* *redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale,* *definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela* *degli interessi di utenti e consumatori […]*”;

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzionidi regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzionisono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche*

*di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;

- la disposizione citata contiene l’esplicito riferimento all’intero “ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”, che determina l’inclusione fra le attività oggetto delle competenze regolatorie dell’Autorità di tutte quelle riconducibili al concetto normativo di gestione dei rifiuti urbani ovvero “*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il* *controllo di tali* *operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate* *in qualità di commerciante o intermediario*”, restando, al riguardo, irrilevante la natura giuridica del soggetto esercente il servizio e il relativo titolo autorizzativo;

- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le

funzioni di:

* “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del*
* *servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei*
* *costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione*
* *dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga*” (lett. f);
* “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo*
* *dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*”
* (lett. h);
* “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*” (lett. i).

**VISTA** la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

**VISTA** la deliberazione ARERA 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif la quale reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**CONSIDERATO CHE**

- l’Autorità ha indicato, quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel MTR, il gestore quale “*soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i Comuni che* *gestiscono in economia*” nonché l’Ente territorialmente competente ovvero “*l’Ente di governo* *dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o* *altri enti competenti secondo la normativa vigente*” (comma 1.1 del MTR);

- in particolare, l’articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF reca specifiche disposizioni in merito alla *procedura di approvazione* prevedendo che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1);

- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);

- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);

- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi  la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);

- all’articolo 7 della medesima deliberazione 443/2019/R/RIF l’Autorità ha introdotto meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia del gestore (nella predisposizione del piano economico finanziario) ovvero dell’Ente territorialmente competente (nell’assumere le pertinenti determinazioni sul piano predisposto dal gestore).

**VISTA** la Deliberazione 3 Marzo 2020 57/2020/R/RIF secondo la quale, laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF;

**DATO ATTO** che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

**DATO ATTO** che la Deliberazione 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF stabilisce che laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

**CONSIDERATO** che, nella determinazione n. 02/DRIF/2020, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1

del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2

del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del

MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito

tariffario;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale - della presente deliberazione;

- di incaricare il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_\_\_\_ procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA n.443/2019;